



REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI RIMINI

N. 348/06 Sent

N. 1539/05 R.G.

N. Esenti Rep

N. 700/06 Cro

Il Giudice di Pace di Rimini Dott. Saverio Del Gaizo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.1539/05 R.G. e promossa da

~~XXXXXXXXXX~~ nata in Savignano sul Rubicone (FC) il 14.11.939

rappresentata e difesa dalla dr.ssa Cristiana Rocchi del Foro di Rimini ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rimini al Vicolo Valloni,8

come da procura a margine del ricorso.

Ricorrente

Contro

COMUNE DI ~~XXXXXX~~ in persona del Sindaco rappresentato e difeso

dall'Isp.capo ~~XXXXXXXXXX~~, giusta mandato depositato in Cancelleria

Resistente

Ogg: Ricorso ex art.22 e 23 L.24.11.81/689.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 25.7.05 ~~XXXXXXXXXX~~ proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n.6609A/V del 19.3.05 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di ~~XXXXXX~~ per la violazione di cui all'art.142/8 del Codice della Strada.

A fondamento dell'opposizione il ricorrente esponeva tra l'altro la mancanza

dei dati sulla omologazione e taratura dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della violazione e che il tratto di strada SS 16 Adriatica dove era stata accertata l'infrazione era priva di adeguata segnalazione agli utenti di installazione ed utilizzazione da parte degli organi competenti di dispositivi per il controllo elettronico della velocità. Concludeva pertanto per l'accoglimento del ricorso e, previa la sospensione in via provvisoria e cautelare dell'esecutività, l'annullamento del verbale impugnato. Con vittoria di spese del giudizio.,

Si costituiva per il Comune di la dr.ssa la quale contestando le avverse argomentazioni si riportava alla memoria di costituzione depositata all'udienza di comparizione e concludeva con la richiesta di rigetto dell'opposizione e la conferma del verbale impugnato.

All'udienza del 23.3.06 sulle contrapposte conclusioni delle parti contenute nei rispettivi atti difensivi e riportate nella narrativa, all'esito della discussione la controversia veniva decisa dandone lettura del dispositivo.

Motivi della decisione

L'art.4 del decreto legge n.121/02 come modificato dalla legge di conversione n.168/02, al comma 1 dispone:"sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art.2 comma 2 lettere A e B del decreto legislativo 30.4.1992 n.285 gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 comma 1 del medesimo decreto legislativo ...(omissis)....possono utilizzare o installare mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legge e successive modificazioni". L'informativa, quindi, circa la possibilità di

installazione ed utilizzazione da parte degli organi competenti di dispositivi di controllo del traffico assume la forma di un preciso obbligo giuridico di tutela degli interessi degli automobilisti.

In ordine alla circolazione stradale allorché l'autorità preposta al controllo del traffico e della condotta dei conducenti deve segnalare, anche ai fini della legittimità della pretesa sanzionatoria, che vige l'obbligo di una determinata condotta ovvero, come nella fattispecie in esame, il possibile utilizzo di strumenti di rilevamento elettronico della velocità che non prevedono l'obbligo di contestazione immediata, determinando una compressione del diritto di difesa, l'avviso da fornire agli utenti della strada deve avere le caratteristiche della stabilità, persistenza, chiara e pronta leggibilità nonché della inconfondibilità, come avviene per tutti i segnali stradali. La tipicità di questi ultimi, difatti, indica all'automobilista la condotta corretta nella conduzione del veicolo, i diritti di cui goda o meno in caso di contestazione di illeciti. Sicché va rilevato che l'automobilista non sia stato messo in grado di conoscere le comunicazioni relative alla installazione ed utilizzazione dei dispositivi di controllo per il rilevamento della velocità sulla strada indicata nel verbale di contestazione impugnato. E considerata, pertanto, tale eccezione preminente ed assorbente rispetto alle altre argomentazioni difensive formulate dall'opponente a sostegno della domanda, per quanto argomentato ed esposto il ricorso appare meritevole di accoglimento.

La natura della causa e la peculiarità delle argomentazioni trattate, nonché la specialità del rito costituiscono giusti motivi per dichiarare la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 689/81 definitivamente pronunciando sulla opposizione presentata dalla ricorrente con ricorso depositato in data 25.7.05 così decide:

Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il verbale d'infrazione n.6609A/V del 19.3.2005 emesso dalla Polizia Municipale del Comune di

Spese di giudizio compensate.

Rimini 23.3.06

Il Cancelliere

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RIMINI DEPOSITATO IL
02 GEN. 2007
DA _____ Il Cancelliere

Il Giudice di Pace

(Dott. Del Garzo Saverio)

Depositato in Cancelleria

Il Cancelliere

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RIMINI DEPOSITATO IL
02 GEN 2007
IL CANCELLIERE (D.ssa S. Anspach) Il Cancelliere

La presente copia, composta di N. 4 facciate
conforme all'originale
Rimini, 22 GEN. 2007



OPERATORE AMMINISTRATIVO
Montanari Maria Teresa

Esente da imposta di bollo,

registro e diritti di cancelleria ai sensi art. 46 Legge

21/11/91 n° 374